



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 14/07/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2015, n.1271

Adeguamento base tariffaria ex art. 26 LR 18/2002. Agevolazioni tariffarie ex art. 30 LR 18/2002. Variazioni a Bilancio di previsione per esercizio finanziario 2015- U.P.B. 3.5.2 e 3.5.5 Trasferimento, rendicontazione e liquidazione compensazioni dei minori ricavi da traffico in favore di enti locali e imprese servizi TPL conseguenti il rilascio di titoli viaggio agevolati e gratuiti.

Assente l'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente.

La Legge Regionale 18/2002 disciplina all'art. 26 i principi generali in materia tariffaria prevedendo ai cc. 1 e 2 quanto segue:

“1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale”.  
La Giunta Regionale, con DGR 1991/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24.12.2012, n. 228. Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi come individuati nel DPCM 11 marzo 2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe. Con DGR 1912/2014 è stato disposto l'adeguamento tariffario per l'anno 2013.

Per quanto sopra, con nota prot. n. 695 del 05/03/2015 si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità con l'adeguamento tariffario di cui alla DGR 1912/2014, si intende applicare l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pari, per il 2014, al valore di 0,2% e invitando i destinatari a voler formalizzare nel termine di quindici giorni le proprie eventuali considerazioni. Con nota prot. 201/15 del 12/03/2015 l'ANCI Puglia ha espresso parere favorevole in riferimento all'adeguamento di cui sopra.

Si propone, quindi, di:

- applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della LR 18/2002 e s.m.i., l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 2014 pari al valore di 0,2%;
- stabilire, conseguentemente, in € 0,07007 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento;
- adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 2014 pari al valore di 0,2%;
- confermare in € 0,90 il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani per i comuni non capoluogo di provincia e di € 1,00 per i Comuni capoluogo di provincia secondo quanto stabilito con DGR 1452 del 2 agosto 2013 e con DGR 1912 del 23 settembre 2014, non disponendo pertanto alcun incremento dei prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani;
- commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale trasmettono al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi interurbani automobilistici e ferroviari dalle stesse gestiti come adeguati secondo quanto stabilito nel presente provvedimento dando evidenza delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 della LR 18/2002;
- le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale trasmettono al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e dei titoli di viaggio di cui all'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi urbani automobilistici dando evidenza delle eventuali autorizzazioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'art. 26 c. 5 della LR 18/2002.

L'art. 30 della LR 18/2002 e s.m.i. ha previsto in capo alla Regione e agli Enti Locali la facoltà di disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

Il sistema di cui all'art. 30 della LR 18/2002 (gratuità e agevolazioni) è attualmente disciplinato dai seguenti atti deliberativi:

- DGR 992 del 1 luglio 2003 "L.R. n. 18/2002 - articolo 30: gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di TPRL. Direttive alle imprese gestrici. Revoca della DGR 134/2000" con la quale sono stati definiti i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio dei titoli di viaggio gratuiti per le categorie di cittadini di cui al comma 3 dell'art. 30 della LR 18/2002;
- DGR 1488 del 25 ottobre 2005 "Legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 art. 25 c. 1 - Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti" con la quale è stato disposto che ai pendolari pugliesi venga riconosciuto un abbattimento del vigente costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale pari a dieci punti percentuali;
- DGR 1838 del 6 dicembre 2005 "Modalità applicative delle agevolazioni tariffarie disposte ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 art. 30 comma 1 con la DGR n. 1488 del 25 ottobre 2005" con la quale:
  - sono stati individuati quali soggetti beneficiari delle agevolazioni gli utenti che acquistano abbonamenti di cui all'art. 27 della LR 18/02 relativi ai servizi interurbani,
  - sono state individuate quali imprese interessate quelle esercenti servizi di trasporto pubblico di linea interurbani di competenza provinciale e regionale,
  - sono state fissate le modalità di rendicontazione e di erogazione degli importi a copertura dei minori ricavi da traffico.

In sintesi:

- il sistema delle gratuità (art. 30 c. 3 della LR 18/2002) si applica a tutti i titoli di viaggio (biglietti di corsa semplice e tutte le tipologie di abbonamenti) e ha come destinatari determinate categorie di utenti dei servizi regionali, provinciali e comunali e come imprese interessate tutte le imprese che erogano servizi di tpl automobilistico e ferroviario, urbano e interurbano;

il sistema delle agevolazioni (art. 30 c. 1 della LR 18/2002) si applica a tutte le tipologie di abbonamenti (sono pertanto esclusi i biglietti di corsa semplice) e ha come destinatari tutti gli utenti dei servizi regionali e provinciali e come imprese interessate tutte le imprese che erogano servizi di tpl automobilistico e ferroviario interurbano (sono pertanto esclusi i servizi urbani).

Inoltre, la norma regionale ha previsto per le compensazioni dei minori ricavi derivanti dal rilascio dei titoli di viaggio gratuiti una soglia massima del 5,5 per mille del corrispettivo contrattuale, diversamente per le agevolazioni non è presente per norma un tetto massimo percentuale riferito al corrispettivo contrattuale, dovendosi in questo caso pertanto fare riferimento al solo complessivo stanziamento di bilancio.

Nella configurazione prevista dalle vigenti disposizioni di bilancio, la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, è sostenuta a valere sui seguenti capitoli: 552055 "Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (art. 30, L.R. N. 18/2002)" 552016 "Fondo regionale trasporti - FRT. Compensazione degli oneri per il rilascio o gratuità di viaggio sui servizi di TPRL (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e))"

Con riferimento al capitolo 552055, sulla base della serie storica delle compensazioni erogate nel triennio 2011-2013 e della serie storica dei titoli di viaggio rilasciati nel medesimo periodo temporale, le percentuali medie di ripartizione delle erogazioni delle compensazioni in favore delle singole aziende affidatarie di servizi pubblici e suddivise per enti sono mostrate nella seguente tabella:

Per quanto riguarda la programmazione della spesa per compensazioni da minori ricavi da traffico, si evidenzia che l'adotazione finanziaria di bilancio iniziale è risultata negli anni insufficiente ai fini della completa erogazione delle compensazioni e si sono sempre rese necessarie variazioni di bilancio volte a consentire la completa copertura dei minori ricavi da traffico.

Con riferimento al capitolo 552016, i dati disponibili suddivisi anche per ambito territoriale ottimale di appartenenza, sono mostrati nella seguente tabella

Il raffronto tra spesa programmata e spesa sostenuta evidenzia in particolare per il TPL automobilistico urbano interessante i comuni di medie e piccole dimensioni una pressoché nulla domanda di titoli di viaggio gratuiti da parte delle categorie di utenti interessate.

Con nota prot. AOO\_116/2004 del 17 febbraio 2015, il Servizio Bilancio e Ragioneria ha emanato la circolare n. 5, con la quale ha dato disposizioni affinché ciascun atto gestionale corrisponda in maniera univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario, prevedendo che ogni provvedimento di spesa, ai fini del raccordo con i corrispondenti capitoli di bilancio, debba indicare almeno il quarto livello del piano dei conti integrato, oltre a Missioni e Programmi secondo le previsioni del d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 di attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 196/2009 e e dalla legge n. 42/2009, per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche.

Con la stessa circolare, il Servizio Bilancio e Ragioneria ha trasmesso l'elenco dei capitoli di spesa, così come attualmente classificati, afferenti il Servizio Programmazione e Gestione del trasporto pubblico locale, per la codifica del movimento contabile all'interno del provvedimento dirigenziale invitando a segnalare eventuali errati raccordi dei capitoli di spesa trasmessi con la circolare in argomento con il piano dei conti integrato.

Al fine di dare seguito alle disposizioni di cui alla citata circolare è stata svolta la seguente analisi e sono emerse le seguenti necessità.

Con riferimento ai capitoli di spesa 552016 "Fondo regionale trasporti - FRT. Compensazione degli oneri per il rilascio o gratuità di viaggio sui servizi di TPRL (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e))" e 552055 "Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (art. 30, L.R. N. 18/2002)" è emerso che sugli stessi gravano attualmente spese afferenti il programma 1 (trasporto ferroviario) e il programma 2 (trasporto pubblico locale), è pertanto necessario procedere all'istituzione di nuovi capitoli di spesa al fine di ricondurre ciascuna spesa ad un singolo programma.

Il capitolo di spesa 552016 "Fondo regionale trasporti - FRT. Compensazione degli oneri per il rilascio o gratuità di viaggio sui servizi di TPRL (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e))" ha attualmente la seguente codifica 1 (Spesa corrente), 4 (Trasferimenti correnti) 4 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private), 1 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private).

Considerato che la spesa è effettuata non a favore di istituzioni sociali private, ma a favore di imprese che erogano servizi di trasporto pubblico in virtù dei contratti sottoscritti tra imprese affidatarie e enti affidanti (regione, province e comuni) e che tale spesa concerne il rilascio di titoli di viaggio gratuiti occorre procedere alla seguente rettifica da 1.4.4.1 a 1.3.2.15 (1 (Spesa corrente) 3 (Acquisto di beni e servizi), 2 (acquisto di servizi), 15 (Contratti di servizio pubblico)).

Il capitolo di spesa 552055 "Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (art. 30, L.R. N. 18/2002)" ha attualmente la seguente codifica 1 (Spesa corrente), 4 (Trasferimenti correnti), 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche), 2 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali).

Considerato che la spesa è effettuata non direttamente a favore degli utenti di servizi di trasporto pubblico ma indirettamente in favore degli stessi per il tramite di imprese che erogano servizi di trasporto pubblico in virtù dei contratti sottoscritti tra imprese affidatarie e enti affidanti (regione, province e comuni) e che tale spesa concerne il rilascio di titoli di viaggio agevolati occorre procedere alla seguente rettifica da 1.4.1.2 a 1.3.2.15 (1 (Spesa corrente) 3 (Acquisto di beni e servizi), 2 (Acquisto di servizi), 15 (Contratti di servizio pubblico)).

Inoltre, in coerenza con le previsioni di cui alla LR 24/2012 e in considerazione della nuova codifica dei capitoli di spesa così come esposta, risulta necessario procedere al trasferimento delle somme destinate al recupero dei minori ricavi da traffico alle province quali organi di governo degli ambiti territoriali ottimali del servizio automobilistico, affinché le stesse procedano da un lato ad erogare le compensazioni per i minori ricavi da traffico direttamente in favore dell'azienda sottoscrittrice dei singoli contratti provinciali e dall'altro a trasferire ai comuni interessati le somme necessarie per le compensazioni derivanti dal rilascio di titoli di viaggio gratuiti. Pertanto, si propone l'istituzione di due nuovi capitoli di spesa rispettivamente denominati "Fondo regionale trasporti - trasporto automobilistico. Trasferimenti alle Province e alla Città metropolitana per concorso alla spesa connessa con la compensazione dei minori ricavi per il rilascio di titoli di viaggio gratuiti (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e)) trasporto automobilistico" (codifica 10.2 1.4.1.2).

"Fondo regionale trasporti - trasporto automobilistico. Trasferimenti alle Province e alla Città metropolitana per concorso alla spesa connessa con la compensazione dei minori ricavi per il rilascio di titoli di viaggio agevolati (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e)) trasporto automobilistico" (codifica 10.2 1.4.1.2). Contestualmente occorre effettuare la necessaria variazione compensativa di bilancio finalizzata a ridistribuire la spesa tenendo conto dell'istituzione dei nuovi capitoli. Si precisa che la variazione compensativa di bilancio è stata quantificata per i titoli di viaggio agevolati sulla base della serie storica delle compensazioni erogate nel triennio 2011-2013 e della serie storica dei titoli di viaggio rilasciati nel medesimo periodo temporale, per i titoli di viaggio gratuiti sulla base della serie storica delle compensazioni programmate nel triennio 2013-2015.

È infine opportuno ridenominare i capitoli esistenti al fine di evidenziare nella denominazione stessa la tipologia di servizi (ferroviari o automobilistici) cui sono riconducibili. Complessivamente la proposta è riassumibile nei seguenti prospetti, il primo dei quali riporta le attuali denominazioni, missioni e programmi, codifica COFOG e previsione di competenza dei capitoli di bilancio, il secondo dei quali riporta la proposta di modifica e il terzo dei quali riporta la proposta di variazione compensativa.

Inoltre, l'esperienza applicativa maturata nel corso degli anni, le nuove disposizioni normative in materia di codifica della spesa come innanzi declinate, nonché l'esigenza di razionalizzare i procedimenti amministrativi connessi con la corresponsione delle somme, fanno altresì emergere, a modifica delle deliberazioni di giunta regionale attualmente disciplinanti il complessivo sistema delle agevolazioni tariffarie innanzi richiamate, le seguenti ulteriori proposte.

Per ciò che concerne i servizi regionali, si propone di uniformare le modalità di erogazione, in favore delle imprese esercenti servizi regionali automobilistici e ferroviari, delle somme destinate alla compensazione dei minori ricavi da traffico derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 30 c. 1 della LR

18/2002 (a modifica delle DGR 1488/2005 e DGR 1838/2005) e dal rilascio di titoli di viaggio gratuiti di cui all'art. 30 c. 3 della LR 18/2002 (a modifica della DGR 992 del 1 luglio 2003) prevedendo quanto segue:

- il Servizio competente procede alla liquidazione delle somme in tre anticipi trimestrali da erogarsi entro il trimestre di riferimento, previa acquisizione della fattura e al saldo, previa rendicontazione su base mensile relativa all'anno di riferimento e acquisizione della fattura, entro il trimestre dell'anno successivo;
- la rendicontazione finalizzata all'erogazione del saldo avviene mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dal Servizio competente, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento;
- ciascuna società assicura il costante e continuo monitoraggio dell'andamento del rilascio dei titoli di viaggio agevolati. Al raggiungimento del 70% della quota spettante programmata, la società provvede a darne comunicazione al Servizio competente, indicando anche la presunta data di esaurimento della suddetta quota spettante. La società provvede alla sospensione del rilascio di titoli di viaggio agevolati al raggiungimento della quota spettante programmata. La società è tenuta a garantire ogni forma di preventiva e tempestiva comunicazione all'utenza finalizzata ad evitare disagi derivanti dalla sospensione del rilascio di titoli agevolati.

Per ciò che concerne i trasferimenti alle Province e alla Città Metropolitana, il Servizio regionale competente procede al trasferimento dell'intera somma prevista su base annuale e comunque compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali di bilancio, mediante provvedimento da emanarsi, previa rendicontazione da parte delle Province e della Città Metropolitana in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla compensazione dei minori ricavi da traffico riferita all'anno precedente, entro il primo trimestre di ciascun anno.

Per l'esercizio corrente il Servizio regionale competente procede, compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali di bilancio, al trasferimento in favore delle Province e della Città Metropolitana delle somme da destinare alla compensazione dei minori ricavi da traffico alle stesse attribuite per l'esercizio corrente, a valle dell'emanazione del presente provvedimento.

Si evidenzia che in data 6 maggio 2015 si è svolto l'incontro convocato con nota AOO 078/1406 del 28/4/2015 finalizzato ad illustrare alle Province e alla Città Metropolitana le risultanze dell'istruttoria come innanzi esposta relativa alle agevolazioni tariffarie. Nell'ambito di tale incontro gli enti intervenuti hanno espresso condivisione in merito alle nuove forme di erogazione e trasferimento delle risorse e in relazione all'opportunità dare applicazione alle stesse a partire dall'esercizio corrente. Con nota AOO 078/1600 del 14/5/2015 si è provveduto a comunicare alle Province e alla Città Metropolitana la conclusione dell'istruttoria.

Infine, ravvisata l'esigenza di dare concreta attuazione alle previsioni normative statali e regionali in materia di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa mediante lo sviluppo e l'implementazione di modalità di gestione informatizzata dei flussi delle informazioni e del trasferimento dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, sia ai fini della semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi (lato Regione / Enti locali e affidatari di servizi di TPL), sia ai fini della migliore gestione del rapporto con i cittadini utenti, si propone di istituire il portale dei servizi di TPL quale portale settoriale del portale della Regione Puglia di cui all'art. 9 della LR 15/2008 destinato alla gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi di competenza regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, all'interscambio delle informazioni tra Regione, enti locali e affidatari di Servizi di Trasporto Pubblico locale, nonché alla gestione del rapporto con i cittadini utenti anche inerente la qualità dei servizi di TPL, dando mandato al dirigente del Servizio di svolgere le attività finalizzate all'attivazione, anche per moduli funzionali, del portale dei servizi di TPL entro dicembre 2015.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.28/2001 e ss.mm.ii.:

si introduce per quanto riportato in narrativa ai sensi dell'art. 42 della LR 28/01 e smi la seguente

variazione compensativa dei seguenti capitoli di spesa afferenti le UPB 3.5.2 e 3.5.5 capitolo di spesa 552016 UPB 3.5.2 Fondo regionale trasporti - FRT. Compensazione degli oneri per il rilascio o gratuità di viaggio sui servizi di TPRL (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e))

variazione in diminuzione -700.000,00 €

capitolo di spesa n.i. UPB 3.5.2 Fondo regionale trasporti - FRT. Compensazione in favore delle imprese affidatarie di servizi di TPRL automobilistici dei minori ricavi connessi al rilascio di titoli di viaggio gratuiti (art. 30 c. 3 LR 18/2002 e smi)

variazione in aumento + 195.000,00 €

capitolo di spesa n.i. UPB 3.5.2 Fondo regionale trasporti - trasporto automobilistico. Trasferimenti alle Province e alla Città metropolitana per concorso alla spesa connessa con la compensazione dei minori ricavi per il rilascio di titoli di viaggio gratuiti (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e)) trasporto automobilistico

variazione in aumento +505.000,00 €

capitolo di spesa 552055 UPB 3.5.5 Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (art. 30, L.R. N. 18/2002)

variazione in diminuzione -3.240.000,00 €

capitolo di spesa n.i. UPB 3.5.5 Fondo regionale trasporti - FRT. Compensazione in favore delle imprese affidatarie di servizi di TPRL ferroviario dei minori ricavi connessi con il rilascio di titoli di viaggio agevolati in favore di determinate categorie di utenti (art. 30 c. 1 LR 18/2002 e smi)

variazione in aumento +1.905.000,00 €

capitolo di spesa n.i. UPB 3.5.5 Fondo regionale trasporti - trasporto automobilistico. Trasferimenti alle Province e alla Città metropolitana per concorso alla spesa connessa con la compensazione dei minori ricavi per il rilascio di titoli di viaggio agevolati (L.R. N. 18/02 art. 4 c. 2 lett. e)) trasporto automobilistico

variazione in aumento +1.335.000,00 €

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e dal Dirigente del Servizio Gestione del Trasporto Pubblico Locale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della LR 18/2002 e smi, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 2014 pari al valore di 0,2%;

- di stabilire, conseguentemente, in € 0,07007 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale secondo quanto riportato nel prospetto allegato (Allegato 1) al presente provvedimento;

- di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 2014 pari a un valore di 0,2%;
- confermare in € 0,90 il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani per i comuni non capoluogo di provincia e di € 1,00 per i Comuni capoluogo di provincia secondo quanto stabilito con DGR 1452 del 2 agosto 2013 e con DGR 1912 del 23 settembre 2014, non disponendo pertanto alcun incremento dei prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani;
- di disporre che il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani sia commisurato al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- di disporre che le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale trasmettano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi interurbani automobilistici e ferroviari dalle stesse gestiti come adeguati secondo quanto stabilito nel presente provvedimento dando evidenza delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 della LR 18/2002;
- di disporre che le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale trasmettano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e dei titoli di viaggio di cui all'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi urbani automobilistici dando evidenza delle eventuali autorizzazioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'art. 26 c. 5 della LR 18/2002.
- di prendere atto delle rettifiche ai capitoli di spesa che risultano non coerenti con il piano dei conti integrato, di istituire i nuovi capitoli di spesa, di apportare ai sensi dell'art. 42 della LR 28/01 e s.m.i. la variazione compensativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 come riportato nell'allegato prospetto (Allegato 2) alla presente deliberazione;
- di disporre, per ciò che concerne i servizi regionali, di uniformare le modalità di erogazione, in favore delle imprese esercenti servizi regionali automobilistici e ferroviari, delle somme destinate alla compensazione dei minori ricavi da traffico derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 30 c. 1 e dal rilascio di titoli di viaggio gratuiti di cui all'art. 30 c. 3 della LR 18/2002 prevedendo quanto segue:
  - a. il Servizio competente procede alla liquidazione delle somme in tre anticipi trimestrali da erogarsi entro il trimestre di riferimento, previa acquisizione della fattura e al saldo, previa rendicontazione relativa all'anno di riferimento e acquisizione della fattura, entro il trimestre dell'anno successivo;
  - b. la rendicontazione finalizzata all'erogazione del saldo avviene mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dal Servizio, sulla base dello schema allegato (Allegato 3) alla presente deliberazione;
  - c. ciascuna società assicura il costante e continuo monitoraggio dell'andamento del rilascio dei titoli di viaggio agevolati. Al raggiungimento del 70% della quota spettante programmata, la società provvede a darne comunicazione al Servizio competente, indicando anche la presunta data di esaurimento della suddetta quota spettante. La società provvede alla sospensione del rilascio di titoli di viaggio agevolati al raggiungimento della quota spettante programmata. La società è tenuta a garantire ogni forma di preventiva e tempestiva comunicazione all'utenza finalizzata ad evitare disagi derivanti dalla sospensione del rilascio di titoli agevolati;
- di disporre, per ciò che concerne i trasferimenti alle Province e alla Città Metropolitana, che il Servizio regionale competente proceda al trasferimento dell'intera somma prevista su base annuale e comunque

compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali di bilancio, mediante provvedimento da emanarsi, previa rendicontazione da parte delle Province e della Città Metropolitana in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla compensazione dei minori ricavi da traffico riferita all'anno precedente, entro il primo trimestre di ciascun anno;

- di disporre, per ciò che concerne i trasferimenti alle Province e alla Città Metropolitana, per l'esercizio corrente, che il Servizio regionale competente proceda, compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali di bilancio, al trasferimento in favore delle Province e della Città Metropolitana delle somme da destinare alla compensazione dei minori ricavi da traffico alle stesse attribuite per l'esercizio corrente, a valle dell'emanazione del presente provvedimento;

- di istituire il portale dei servizi di TPL quale portale settoriale del portale della Regione Puglia di cui all'art. 9 della LR 15/2008 destinato alla gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi di competenza regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, all'interscambio delle informazioni tra Regione, enti locali e affidatari di Servizi di Trasporto Pubblico locale, nonché alla gestione del rapporto con i cittadini utenti anche inerente la qualità dei servizi di TPL dando mandato al dirigente del Servizio di svolgere le attività finalizzate all'attivazione, anche per moduli funzionali, del portale dei servizi di TPL entro dicembre 2015;

- di demandare al Servizio regionale competente la trasmissione del presente provvedimento agli Enti Locali e alle imprese che erogano servizi di trasporto pubblico locale e regionale e società interessate;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola